

DELIBERA N.288 /12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ 6C S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE CIAO) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, DELIBERA N.
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 13 dicembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 48/12/DICAM/PROC. 2421/ZD - datato 5 giugno 2012 e notificato in data 3 agosto 2012, che contesta alla società 6C S.r.l. con sede in Roma, alla via Val Cristallina n. 15 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Ciao la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 23 gennaio 2012, è stato trasmesso quanto segue:

- a) dalle ore 7.00 alle ore 16.00 sono trasmessi programmi di televendita relativi a beni e a servizi di cartomanzia, astrologia e similari, nel corso dei quali le conduttrici, nel presentarsi come cartomanti e/o esperte astrologhe della società Gen.tel, invitano i telespettatori a contattarle ai numeri a sovrapprezzo che appaiono in sovrappressione sullo schermo oppure ad altre numerazioni a sovrapprezzo cui *"risponderanno esperte cartomanti"*. Le televendite sono sempre precedute dagli avvisi e dalla scritta scorrevole in sovrappressione *"Gen.tel ... chiama 899.35.00.81... Vuoi risparmiare? Chiama noi ... noi ci siamo 899.35.00.81 ,, 24 ore su 24 ... cartomanti al tuo servizio..."*; il medesimo avviso compare anche alla fine della trasmissione delle televendite. Sullo schermo televisivo compare una serie di numeri telefonici anche per le chiamate dall'estero con i relativi costi. In particolare, nella parte centrale dello schermo compare il numero a valore aggiunto 899.90.70.7 1 da contattare per avere un consulto di cartomanzia, seguito dal nome della cartomante (Rosy, Tiziana ...) e dalla scritta *"televendita"*. Sotto il numero a sovrapprezzo si legge la seguente scritta

“Gen.tel Srl RM P.I. 07585451007- V.M. 18- costo da fisso 1.86 min + euro 0,12 scatto risposta ivato max 7 minuti. Da mobile rivolgersi al proprio gestore. E’ possibile richiedere il blocco chiamate al tuo gestore”. Le cartomanti nel corso della trasmissione invitano i telespettatori a chiamare il numero 899.90.70.71 che compare sullo schermo ed elencano i codici delle numerose cartomanti del Centro Gen.tel che rispondono al telefono per i consulti. Illustrano anche i vantaggi delle schede prepagate attivabili dai titolari di carte di credito, che consentono di risparmiare perché si compone, anziché l’899, il numero urbano 06.50; in particolare, dalle ore 7.05 alle ore 8.00, viene trasmesso un programma di televendita relativo a beni e a servizi di cartomanzia con la cartomante Rosy. Alle ore 08:02 la televendita termina. Alle ore 08:04 compare la scritta *“trasmissione riservata ad un pubblico adulto”* e nuovamente il messaggio *“Gen.tel ... chiama 899.35.00.81... Vuoi risparmiare?... Chiama noi ... noi ci siamo 899.35.00.81 24 ore su 24 ... cartomanti al tuo servizio ... 899.35.00.81..”*; dalle ore 8.05 alle ore 9.00, viene trasmesso un programma di televendita relativo a beni e a servizi di cartomanzia con la cartomante Tiziana. Alle ore 09:02 la televendita termina. Dalle ore 9:03 alle ore 10.00 viene trasmesso un programma di televendita relativo a beni e a servizi di cartomanzia con la cartomante Rosy, le medesime scritte comparse nel corso della trasmissione della televendita dalle ore 7.05 alle ore 8.00; dalle ore 10:02 alle ore 10.30 viene trasmessa un televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia con la cartomante Tiziana, con le medesime scritte comparse nel corso delle precedenti trasmissioni; dalle ore 10:33 alle ore 12.30 viene trasmesso una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia con la cartomante Rosy, con le medesime scritte comparse nel corso delle trasmissioni precedenti; dalle ore 12:30 alle ore 13.00 viene trasmessa una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia con la cartomante Tiziana, con le medesime scritte comparse nel corso delle trasmissioni precedenti. Oltre al numero indicato sullo schermo 899 90 70 71, la cartomante invita i telespettatori a comporre il numero 899 03 20 24 per avere in diretta un consulto di cartomanzia. Dalle ore 13:04 alle ore 14.00 viene trasmessa una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia con la cartomante Rosy, con identiche scritte; alle ore 15.00 nel corso della trasmissione della televendita condotta da Tiziana sullo schermo compaiono le medesime scritte; dalle ore 15.00 alle ore 16.00 con la stessa scenografia e le stesse scritte in sovrapposizione sullo schermo la cartomante Rosy fornisce i suoi consulti ai telespettatori che telefonano.

- b) Dalle ore 19.00 alle ore 23.00 riprende la trasmissione di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia condotte sempre dalle sedicenti cartomanti Tiziana e Rosy con le stesse modalità e le stesse numerazioni a valore aggiunto comparse nelle trasmissioni irradiate nella fascia oraria 7.00-16.00;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite relative a beni e servizi di cartomanzia, di astrologia e similari tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione sullo schermo televisivo, ovvero indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso, il giorno 23 gennaio 2012, programmi di televendita di servizi relativi a beni e servizi di cartomanzia, di astrologia e similari con la sovrapposizione di una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, inducendo ad utilizzare la predetta numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare Ciao integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni il giorno 23 gennaio 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto l'illecito in esame consiste nella trasmissione di programmi di televendita di servizi relativi a beni e servizi di cartomanzia, di astrologia e similari con la sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si inducono ad utilizzare nella stessa giornata di programmazione televisiva e il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società 6C S.r.l. con sede in Roma, alla via Val Cristallina n. 15 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Ciao, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 288 /12/CSP”* entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 288 /12/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Laura Aria